

Camera Penale di Gorizia "Roberto Maniacco"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ill.mo Presidente della Corte di Appello di Trieste ed al Dirigente del Settore Penale

ca.trieste@giustizia.it

Ill.mo Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste ed al Dirigente del Settore Penale

pg.trieste@giustizia.it

Ill.mo Presidente del Tribunale di Gorizia ed al Dirigente del Settore Penale

tribunale.gorizia@giustizia.it

Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ed al Dirigente del Settore Penale

procura.gorizia@giustizia.it

Ill.mo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia

segreteria.ordine@avvocatigorizia.it

Unione Camere Penali Italiane

segreteria@camerepenali.it

Messaggero Veneto

ufficio.centrale@messaggeroveneto.it

Il Piccolo

gorizia@ilpiccolo.it

Camera Penale di Udine

info@conteraffaele.it

Camera Penale di Trieste

giadrossi@studiolegalegiadrossi.it

Camera Penale di Pordenone

studiolombardinir@libero.it

Giudice di Pace Coordinatore di Gorizia ed al Dirigente del Settore Penale

gdp.gorizia@giustizia.it

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, proclamata per i giorni 24 e 25 giugno 2021.

La Camera Penale di Gorizia, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale, proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 11 giugno 2021,

in ossequio

34170 Gorizia (GO) - Via Armando Diaz, 1

Tel. 0481/550651 - Fax 0481/548703

e-mail: camerapenalegorizia@gmail.com

Camera Penale di Gorizia “Roberto Maniacco”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure - è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000,*

comunica,

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice, che:

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie **ha la durata di 2 (due) giorni e si terrà il 24 ed il 25 giugno 2021;**
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane di data 11/06/2021, attiene al fatto gravissimo, nell'ambito della vicenda della funivia del Mottarone, della revoca dell'assegnazione del fascicolo al GIP dott.ssa Banci Buonamici, da parte del Presidente del Tribunale di Verbania. Tale episodio ripropone con grandissima eco il tema del rispetto delle regole atte a garantire la terzietà del Giudice ed i diritti delle parti, in seno al quale l'Unione delle Camere Penali richiama l'attenzione sulla necessità di concludere l'iter parlamentare della legge di riforma costituzionale volta alla separazione delle carriere;
- c) è stata - e sarà - assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione;
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;

Camera Penale di Gorizia "Roberto Maniacco"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Gorizia, 14 giugno 2021.

F.to Il Presidente

Avv. Paolo Marchiori